COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.9.2026
COM(2026) 498 final

2026/0289 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la semplificazione e il recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca

{SWD(2026) 282 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"), istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1139[1] ("regolamento FEAMPA"), assegna risorse dal bilancio dell'UE per sostenere la politica comune della pesca ("PCP"), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione sulla governance degli oceani. La combinazione del quadro normativo della PCP (che riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, un settore di competenza esclusiva dell'UE) e del sostegno strutturale fornito dal FEAMPA si è dimostrata efficace nel mantenere o ricostituire stock ittici sani e nel promuovere un'acquacoltura sostenibile. In quanto settori fondamentali che contribuiscono alla produzione alimentare dell'UE, la pesca e l'acquacoltura richiedono finanziamenti affidabili per far fronte alle esternalità negative, alla volatilità ambientale e alla necessità di innovazione, pianificazione strategica e adattamento. Il FEAMPA pertanto si pone alla base di una pesca e un'acquacoltura sostenibili, della conservazione delle risorse biologiche marine, della sicurezza alimentare, dell'economia blu e della gestione di mari e oceani sani e sicuri. Gli Stati membri elaborano programmi nazionali FEAMPA adattati alle loro esigenze e basati sulle priorità e sugli obiettivi stabiliti nel regolamento FEAMPA.

Nonostante la sua importanza strategica, l'attuale quadro normativo presenta difficoltà di attuazione. La valutazione intermedia del FEAMPA[2] e i riscontri periodici degli Stati membri, dei portatori di interessi e dei consigli consultivi mostrano che le opportunità di finanziamento appaiono limitate e non sufficientemente flessibili. L'incertezza giuridica e la complessità sono state indicate come i principali ostacoli al sostegno della transizione energetica, della pesca su piccola scala e del ricambio generazionale. Inoltre, sebbene il FEAMPA sia la fonte di finanziamento primaria per l'attuazione della PCP, alcune delle sue disposizioni vanno oltre le prescrizioni del regolamento sulla PCP e risentono dei cambiamenti importanti intervenuti nei fattori esterni dall'adozione del regolamento FEAMPA, come la crescente urgenza di sostenere la transizione energetica del settore. La valutazione raccomanda pertanto misure mirate per accelerare i tempi di attuazione e ridurre i ritardi amministrativi.

La proposta intende modificare il regolamento FEAMPA per renderne l'attuazione più accessibile e facile per gli Stati membri e i beneficiari. La modifica integra inoltre le modifiche necessarie affinché sia pienamente recepito nel diritto dell'UE l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") sulle sovvenzioni alla pesca, adottato in occasione della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC il 17 giugno 2022, ratificato dall'UE il 7 giugno 2023 ed entrato in vigore il 15 settembre 2025. L'accordo vieta le sovvenzioni dannose per la pesca e riguarda attività e zone di pesca specifiche, tra cui la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN"), la pesca di stock sovrasfruttati e la pesca in alto mare non regolamentata, stabilendo nuovi obblighi in materia.

---

[1] Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj).

[2] *Mid-term evaluation of the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 2021-2027*, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/65b91bed-294f-11ef-9290-01aa75ed71a1.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) 2021/1139 ed è coerente con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con il regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni applicabili ai fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le altre politiche dell'Unione, in particolare le politiche ambientali, climatiche, di coesione, sociali e commerciali.

La proposta è inoltre coerente con le iniziative stabilite nel patto europeo per gli oceani, che applica un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani che contemplano un'ampia gamma di settori, tra cui la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE; il ripristino della biodiversità marina; la gestione e l'innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura sostenibile; l'attuazione della PCP; la conoscenza degli oceani; la sicurezza marittima; la sicurezza alimentare; e lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile. La proposta contribuisce inoltre al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite ("Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine"), che l'UE si è impegnata a conseguire.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 42, articolo 43, paragrafo 2, articolo 91, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 2, articolo 173, paragrafo 3, articoli 175 e 188, articolo 192, paragrafo 1, articolo 194, paragrafo 2, articolo 195, paragrafo 2, e articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni proposte saranno attuate in regime di gestione concorrente conformemente al regolamento finanziario[3].

- **Proporzionalità**

Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessuna misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I risultati preliminari della valutazione ex post del regolamento FEAMP (2014-2020) e della valutazione intermedia del regolamento FEAMPA (2021-2027) mostrano che i precedenti

[3] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

fondi dell'UE destinati a settori analoghi hanno avuto un impatto positivo sulla pesca e l'acquacoltura e hanno contribuito all'attuazione della PCP, compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, in particolare migliorando il controllo delle attività di pesca e l'applicazione delle norme e sostenendo la raccolta dei dati. Tali fondi hanno inoltre contribuito in modo positivo alla politica marittima, alla governance internazionale degli oceani, allo sviluppo delle comunità costiere e all'economia blu sostenibile.

Dalla valutazione intermedia del FEAMPA emerge che gli Stati membri ritengono che le capacità limitate, le strutture istituzionali e le rigorose condizioni di ammissibilità per le misure relative alla flotta siano le cause principali della lentezza dell'attuazione, mettendo in luce la necessità di ulteriori miglioramenti del sistema di realizzazione. Nel complesso, la valutazione conferma che il FEAMPA rimane uno strumento strategico per affrontare le priorità politiche dell'UE e le esigenze nazionali, offrendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per programmare i finanziamenti in risposta all'evoluzione del contesto politico e delle priorità.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Oltre ai dati raccolti attraverso la valutazione intermedia del FEAMPA, studi di sostegno e scambi con gli Stati membri, il settore, le ONG e la società civile in generale, la Commissione ha raccolto un'ampia gamma di contributi dagli Stati membri e dai portatori di interessi per orientare la modifica mirata del regolamento FEAMPA. La modifica si fonda inoltre sulle discussioni nei gruppi di esperti, sui contributi degli esperti nazionali e sul lavoro dell'unità della Commissione a sostegno del monitoraggio e della valutazione del FEAMPA, vale a dire la rete di monitoraggio, valutazione e sostegno locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura (FAMENET).

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere il regolamento FEAMPA con diverse risoluzioni. Nella risoluzione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della PCP, adottata nel gennaio 2024, il Parlamento ha riconosciuto i limiti del FEAMPA e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'accesso dei professionisti del settore al sostegno del FEAMPA. In una risoluzione successiva, approvata nel marzo 2026, il Parlamento ha chiesto l'eliminazione degli ostacoli normativi non necessari nell'ambito del FEAMPA. Analogamente, nella risoluzione sulla decarbonizzazione e la modernizzazione della flotta peschereccia dell'Unione, adottata nel dicembre 2025, il Parlamento ha sottolineato che le norme attuali possono "limitare fortemente" l'accesso ai finanziamenti per il rinnovo della flotta e l'efficienza energetica. Il Parlamento ha pertanto ribadito la richiesta di modifiche mirate sia del quadro della PCP che del FEAMPA, in quanto ritiene che i quadri vigenti ostacolino il necessario miglioramento della sicurezza e dell'efficienza energetica e compromettano la competitività e la redditività dei pescatori dell'UE rispetto alle flotte di paesi terzi.

Più specificamente il Parlamento europeo ha chiesto la revisione degli articoli da 17 a 19 del regolamento FEAMPA per semplificare i criteri di ammissibilità, sostenendo che le condizioni attuali sono troppo restrittive, limitano l'applicazione pratica di tali disposizioni e ne comportano uno scarso utilizzo. Tali preoccupazioni sono ribadite nella ricerca condotta per la commissione PECH sulla transizione energetica della flotta peschereccia che, a seguito di consultazioni con un'autorità di gestione del FEAMPA e con rappresentanti del settore, ha rilevato che i portatori di interessi considerano la modernizzazione della flotta una priorità per ridurre i costi operativi e migliorare le condizioni di lavoro, perseguendo la decarbonizzazione come obiettivo complementare.

Oltre a scambi amministrativi periodici, i ministri di diversi Stati membri hanno inviato una lettera congiunta in cui invitano la Commissione a valutare se il regolamento FEAMPA possa essere riesaminato per sostenere meglio la transizione energetica e il ricambio generazionale, anche attraverso un pacchetto di semplificazione. Alcuni Stati membri, come l'Estonia, la Finlandia e la Spagna, hanno sollevato la questione per iscritto e hanno chiesto che si tenessero riunioni specifiche. La questione è stata discussa anche in sede di Consiglio, comprese le sessioni del Consiglio "Agricoltura e pesca" di marzo 2025, novembre 2025 e marzo 2026.

Diversi portatori di interessi, tra cui i consigli consultivi e le associazioni di settore, hanno presentato proposte di modifiche mirate. Le questioni sollevate dai consigli consultivi riguardano i vincoli di attuazione, in particolare la mancanza di bandi operativi da parte degli Stati membri per i potenziali richiedenti, scadenze poco chiare e procedure amministrative complesse. Le associazioni di settore hanno chiesto misure strutturali per rafforzare la resilienza a lungo termine del settore, unitamente ad adeguamenti mirati e a un maggiore sostegno a favore di una transizione energetica giusta. Tra queste organizzazioni figurano Europêche, SEA Europe, LIFE, l'Associazione nazionale francese delle organizzazioni di produttori, il Comitato nazionale francese per la pesca marittima e l'acquacoltura marina e due delle sue rappresentanze regionali (Comitato dipartimentale del Finistère e Comitato regionale della Bretagna).

La Commissione ha inoltre chiesto riscontri in vista di un'eventuale modifica mirata del FEAMPA attraverso un invito a presentare contributi[4] aperto dal 23 giugno al 21 luglio 2026. In totale sono pervenute 69 risposte da portatori di interessi in 18 Stati membri. Le associazioni di imprese sono state il gruppo con il maggior numero di partecipanti (20 risposte), seguite dalle ONG (17 risposte). La Spagna ha fornito 29 risposte.

Le associazioni di imprese hanno rappresentato il gruppo di partecipanti più numeroso, con 21 delle 69 risposte ricevute. In generale hanno chiesto una semplificazione amministrativa, un ampliamento dell'ammissibilità ai finanziamenti non solo alle PMI ma anche alle imprese più grandi, modifiche delle norme in materia di capacità della flotta e condizioni più flessibili per il ricambio generazionale. Hanno inoltre sottolineato la necessità di mantenere separato il bilancio del FEAMPA, anziché integrarlo in un fondo più ampio per il periodo successivo al 2027.

Complessivamente le ONG si sono espresse a favore del pieno recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca, comprese disposizioni rigorose volte a prevenire il sostegno ad attività legate alla pesca INN. Allo stesso tempo hanno sottolineato che la semplificazione non deve indebolire le norme sull'ammissibilità, gli obblighi di monitoraggio o la partecipazione dei portatori di interessi. Molti si sono inoltre espressi a favore di un riorientamento dei finanziamenti verso la pesca su piccola scala a basso impatto, la ricostituzione degli ecosistemi, la salvaguardia del benessere degli animali e una maggiore trasparenza nell'assegnazione delle sovvenzioni.

Le autorità pubbliche hanno ampiamente sostenuto la semplificazione e una maggiore flessibilità nell'attuazione. Molti hanno sostenuto che il concetto di capacità di pesca dovrebbe essere rivisto, ritenendo obsoleti i massimali di stazza lorda/kW. Le autorità regionali e quelle delle regioni ultraperiferiche hanno chiesto un maggiore riconoscimento delle specificità insulari e regionali, norme più flessibili sul ricambio generazionale e sul rinnovo della flotta e,

[4] Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - modifica per semplificare e recepire l'accordo OMC.

in alcuni casi, un apposito meccanismo di crisi per rispondere a shock quali l'aumento del prezzo del carburante.

Le imprese hanno affermato che limitare l'ammissibilità alle PMI esclude ingiustamente i trasformatori e gli operatori commerciali più grandi. Hanno inoltre sostenuto i finanziamenti per le infrastrutture digitali per le dichiarazioni di sbarco e la rendicontazione e hanno espresso preoccupazione per le implicazioni giuridiche di un'esclusione generalizzata delle sovvenzioni legate alla pesca a strascico.

Analogamente altri partecipanti hanno appoggiato il pieno recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca e un maggiore orientamento dei finanziamenti verso gli aspetti ambientali. Infine hanno chiesto procedure di domanda più semplici, pagamenti più rapidi e l'eliminazione delle restrizioni che consentivano solo l'ammissibilità delle PMI.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha implicazioni per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le modifiche proposte non comportano alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Si applicano gli obblighi in materia di attuazione, sorveglianza, valutazione e rendicontazione stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/1139 e (UE) 2021/1060.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

2026/0289 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la semplificazione e il recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Le esigenze del settore della pesca dell'Unione europea e le sfide che esso si trova ad affrontare attualmente rendono necessarie misure di sostegno più mirate e semplici nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA"). Gli adeguamenti proposti nel presente regolamento mirano a migliorare e agevolare l'attuazione del FEAMPA rispondendo ad alcune delle questioni individuate nella valutazione intermedia del FEAMPA e nella consultazione dei portatori di interessi, senza discostarsi dai principi fondamentali della politica comune della pesca ("PCP") e garantendo allo stesso tempo il rispetto del regolamento relativo alla PCP. L'obiettivo delle modifiche è aumentare la flessibilità per gli Stati membri e ridurre l'onere per i beneficiari, consentendo loro di sfruttare meglio le opportunità offerte dal FEAMPA per il resto del periodo di programmazione.

(2) È opportuno rivedere le restrizioni di bilancio sulle dotazioni per le misure relative alla flotta e per l'arresto definitivo al fine di offrire agli Stati membri maggiore flessibilità e agilità nella programmazione delle dotazioni finanziarie supplementari nell'ambito di tali misure.

(3) Per migliorare la sicurezza in mare senza aumentare la capacità di pesca, le tecnologie di navigazione come il GPS o i radar dovrebbero essere rese ammissibili al sostegno.

(4) Il ricambio generazionale nel settore della pesca è essenziale per la sicurezza alimentare, la sostenibilità e la vitalità delle zone costiere dell'Europa. È pertanto opportuno agevolare il trasferimento di proprietà ai giovani pescatori e alle attività di piccola pesca costiera. Per garantire la redditività dei piccoli pescatori e porre rimedio alla loro vulnerabilità economica, è necessario fornire incentivi finanziari adeguati per una diversificazione delle attività.

(5) In linea con il considerando 4, gli Stati membri dovrebbero pertanto poter concedere ai giovani pescatori un'aliquota di intensità di aiuto più elevata per sostenere il ricambio generazionale e facilitare il loro ingresso nel settore.

(6) Nel processo di transizione energetica sono necessarie una maggiore flessibilità e semplificazione per garantire che il futuro della pesca sia sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale, salvaguardando nel contempo la redditività degli attuali modelli imprenditoriali. La sostituzione o l'ammodernamento dei motori, ad esempio utilizzando tecnologie basate sull'idrogeno, l'ammoniaca, la combustione interna, le celle a combustibile, l'elettricità, una combinazione di elettricità e combustione (ibrido), l'ibrido a celle a combustibile o qualsiasi altra tecnologia equivalente efficiente sotto il profilo energetico o a combustibile alternativo, sono un modo per accelerare la transizione energetica del settore della pesca e rafforzare la competitività dell'Unione. Per sostenere il processo di transizione energetica e aumentare l'attrattiva del settore, dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità per ammodernare o sostituire i motori dei piccoli pescherecci costieri. È pertanto opportuno modificare i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139 per spostare l'enfasi dalla capacità in kW del motore al contributo del motore all'efficienza energetica, misurato in termini di riduzione proposta delle emissioni di CO_2. I requisiti per la sostituzione dei motori, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1139, dovrebbero essere adattati per eliminare le soglie rigide che attualmente limitano l'attuazione della misura, consentendo in tal modo una decarbonizzazione più ampia in tutta la flotta.

(7) Per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico del settore della pesca, il periodo di registrazione dei pescherecci dovrebbe essere ridotto da dieci a cinque anni civili. Inoltre l'aumento della capacità in stazza lorda dei pescherecci dovrebbe essere consentito per la piccola pesca costiera al fine di far fronte all'aumento di volume necessario per sostituire un motore o migliorare l'efficienza energetica.

(8) La pesca dell'anguilla è altamente stagionale in quanto influenzata da fattori geografici e dal complesso ciclo di vita dell'anguilla. A fini di semplificazione, le caratteristiche specifiche della pesca dell'anguilla dovrebbero rispecchiarsi nel calcolo delle attività di pesca in mare e all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139 dovrebbe essere introdotta una deroga al requisito di 90 giorni in mare, come nel caso dell'articolo 21 di tale regolamento.

(9) Dovrebbe essere consentito un sostegno finanziario per l'arresto temporaneo al fine di attenuare l'impatto socioeconomico di riduzioni rilevanti e inattese delle possibilità di pesca sui pescatori.

(10) È necessario un sostegno finanziario supplementare per promuovere iniziative in materia di innovazione, transizione energetica ed efficienza energetica che contribuiscano agli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, in particolare nei settori della pesca e dell'acquacoltura. È pertanto opportuno consentire un ulteriore sostegno mirato ai progetti pilota e di ricerca nei settori che costituiscono iniziative sperimentali intese a verificare la fattibilità di una misura nell'ambito del quadro giuridico applicabile. Analogamente è opportuno consentire un sostegno finanziario per gli investimenti nei porti e nelle infrastrutture che contribuiscono alla transizione energetica nel settore della pesca.

(11) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sostenere ulteriormente la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione collettiva di strategie nazionali per le aree marine protette e le zone soggette a restrizioni delle attività di pesca e per la loro gestione.

(12) È inoltre necessario modificare il regolamento (UE) 2021/1139 al fine di recepire il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, che contiene l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca[5].

(13) L'Unione europea è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), che nel novembre 2001 ha avviato il ciclo di negoziati commerciali di Doha, noto come "agenda di Doha per lo sviluppo". Lo scopo dei negoziati dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca era conseguire l'obiettivo 14.6 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che si concentra sul divieto di alcune forme di sovvenzioni alla pesca che portano alla sovraccapacità e alla pesca eccessiva, sull'eliminazione delle sovvenzioni che sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") e sul fatto di non introdurre nuove sovvenzioni dannose.

(14) Il 17 giugno 2022 la 12ª conferenza ministeriale ha adottato il protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("protocollo"), che contiene l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca ("accordo"). Il protocollo è entrato in vigore il 15 settembre 2025, quando i due terzi necessari di membri dell'OMC hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione dell'accordo.

(15) L'accordo identifica una serie di sovvenzioni alla pesca come dannose e stabilisce l'obbligo per i membri dell'OMC di vietare le sovvenzioni per i pescherecci o gli operatori che praticano la pesca INN o attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN e per la pesca e le attività inerenti alla pesca in alto mare al di fuori delle competenze normative di un'organizzazione o un accordo regionale di gestione della pesca ("ORGP/ARGP") pertinente.

(16) La decisione (UE) 2023/1116 del Consiglio[6] ha approvato il protocollo. L'Unione europea ha depositato il suo strumento di accettazione il 7 giugno 2023. È opportuno recepire il protocollo nel diritto dell'Unione.

(17) Al fine di attuare le disposizioni dell'accordo e garantire il pieno rispetto degli obblighi che contiene, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti dell'UE, è necessario modificare il regolamento (UE) 2021/1139 per disporre che non siano ammissibili al sostegno nell'ambito del FEAMPA gli operatori e i pescherecci coinvolti nella pesca INN o in attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN (come stabilito in conformità dell'articolo 3.2 dell'accordo) e nella pesca e in attività inerenti alla pesca in alto mare al di fuori delle competenze normative di un'ORGP/ARGP pertinente.

(18) A norma dell'articolo 5.1, nessun membro dell'OMC accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca svolte al di fuori della giurisdizione di un membro costiero o di uno Stato costiero non membro dell'OMC e al di fuori della competenza di un'ORGP/ARGP pertinente. Per l'attuazione di tale norma nel diritto dell'Unione, è necessario prevedere che tali operazioni e spese non siano ammissibili al finanziamento nemmeno a titolo del FEAMPA. A tal fine dovrebbe essere

---

5 L'avviso riguardante l'entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, accordo sulle sovvenzioni alla pesca è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio (GU L, 2025/1962, 25.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/notice/2025/1962/oj).

6 Decisione (UE) 2023/1116 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, per quanto riguarda l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca (GU L 148 dell'8.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1116/oj).

introdotto un nuovo articolo 13 bis per integrare l'elenco delle operazioni e delle spese non ammissibili a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1139.

(19) Per garantire la coerenza con gli obblighi derivanti dall'accordo, le disposizioni di attuazione dell'accordo dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo fino alla data di abrogazione dell'accordo, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Durante tale periodo è opportuno considerare non ammissibili le domande di sostegno non conformi all'accordo e le operazioni e le spese.

(20) Le conclusioni degli accertamenti relativi ad attività di pesca INN ai sensi dell'articolo 3.2 dell'accordo non dovrebbero pregiudicare le risultanze di attività di pesca INN ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1005/2008[7] e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio[8],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1139

Il regolamento (UE) 2021/1139 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti punti 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) e 23):

"16) "accertamento": la conclusione definitiva che un operatore o un peschereccio ha praticato la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata ("pesca INN") o attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN, se tale conclusione è raggiunta da:

(a) un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), per le attività nelle zone soggette alla sua giurisdizione ("Stato costiero"); oppure

(b) un'organizzazione o un accordo regionale di gestione della pesca ("ORGP/ARGP") pertinente, per le attività nelle zone e per le specie di sua competenza, conformemente alle norme e alle procedure di tale ORGP/ARGP e al diritto internazionale pertinente;

17) "accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca": l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca contenuto nel protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'accordo sulle sovvenzioni alla

---

7 Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj).

8 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

pesca, adottato dall'OMC il 17 giugno 2022, in vigore dal 15 settembre 2025 e approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2023/1116 del Consiglio[9];

18) "transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura": una trasformazione misurabile delle attività di pesca e acquacoltura verso un minor consumo energetico, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e una minore dipendenza dai combustibili fossili, laddove tale trasformazione sia conseguita attraverso la diffusione e l'uso di tecnologie e progetti efficienti sotto il profilo energetico, l'adozione di combustibili alternativi e di fonti energetiche a basse emissioni di carbonio nel settore della pesca e dell'acquacoltura e lo sviluppo di infrastrutture di sostegno che non compromettano gli obiettivi della politica comune della pesca;

19) "giovane pescatore": un pescatore di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;

20) "peschereccio": ai fini degli articoli 11 bis e 13 bis, un peschereccio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o qualsiasi altro peschereccio, nave o imbarcazione utilizzati, attrezzati per essere utilizzati o destinati a essere utilizzati per la pesca o attività inerenti alla pesca;

21) "pesca": ai fini degli articoli 11 bis e 13 bis, la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

22) "attività inerenti alla pesca": ai fini degli articoli 11 bis e 13 bis, qualsiasi operazione di sostegno o preparazione alla pesca, lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi e altre forniture in mare;

23) "operatore": ai fini degli articoli 11 bis e 13 bis, il proprietario di un peschereccio o qualsiasi persona che è responsabile del peschereccio, lo dirige o lo controlla.";

2) l'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

"L'importo del sostegno finanziario dell'Unione assegnato da ciascuno Stato membro nell'ambito del FEAMPA di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 non supera il 30 % del sostegno finanziario dell'Unione assegnato a tale Stato membro.";

3) il seguente articolo 11 bis è inserito dopo l'articolo 11:

"Articolo 11 bis

Ammissibilità delle domande in caso di accertamento

1. Fatto salvo l'articolo 11, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile o lo diventa se uno Stato costiero o un'ORGP/ARGP notifica allo Stato membro di bandiera un accertamento riguardante l'operatore o il peschereccio utilizzato dall'operatore.

2. In caso di accertamento notificato da uno Stato costiero, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile se l'accertamento si basa su informazioni fattuali pertinenti e se lo Stato costiero ha fornito allo Stato membro di bandiera e, se noto, allo Stato membro sovvenzionante, quanto segue:

[9] Decisione (UE) 2023/1116 del Consiglio, del 25 maggio 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, per quanto riguarda l'accordo sulle sovvenzioni alla pesca (GU L 148 dell'8.6.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1116/oj).

(a) una notifica tempestiva comunicata attraverso i canali appropriati. La notifica comprende inoltre il riferimento alle leggi, ai regolamenti o alle procedure amministrative applicabili o altre informazioni pertinenti e dettagli di eventuali misure adottate, tra cui:

i) il trattenimento temporaneo del peschereccio o dell'operatore, in attesa di ulteriori indagini in merito alla pratica della pesca INN, o

ii) l'avvio, da parte dello Stato costiero, di un'indagine inerente alla pesca INN;

(b) l'opportunità di scambiare informazioni pertinenti prima dell'accertamento, in modo che tali informazioni possano essere prese in considerazione nell'accertamento definitivo, secondo modalità ed entro un periodo di tempo specificati dallo Stato costiero.

Lo Stato costiero notifica allo Stato membro di bandiera l'accertamento definitivo e le eventuali sanzioni comminate, compresa, se del caso, la loro durata.

3. Qualora sia stato notificato un accertamento in relazione a un peschereccio specifico, l'inammissibilità di una domanda presentata dall'operatore di tale peschereccio si applica solo al sostegno direttamente collegato a tale peschereccio specifico o alle sue attività.

4. Qualora sia notificato un accertamento nel periodo compreso tra la concessione del sostegno e il pagamento finale, l'eventuale sostegno già erogato dal FEAMPA in relazione al peschereccio e alle attività oggetto di tale accertamento è recuperato dall'operatore conformemente all'articolo 44 del presente regolamento e all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Le domande sono inammissibili, a norma dei paragrafi da 2 a 4, per un periodo corrispondente al periodo più lungo tra i seguenti:

(a) la durata della sanzione prevista dalle norme nazionali dello Stato costiero che ha effettuato l'accertamento; oppure

(b) il periodo d'iscrizione del peschereccio o dell'operatore nell'elenco di un'ORGP/ARGP.

6. Gli Stati membri possono applicare, conformemente alle proprie norme nazionali, un periodo di inammissibilità più lungo di quello stabilito al paragrafo 5, tenendo conto della natura, della gravità e della reiterazione della pesca INN o di attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN praticate dal peschereccio o dall'operatore.

7. Qualora un accertamento notificato allo Stato membro di bandiera non specifichi la durata della sanzione, lo Stato membro di bandiera stabilisce il periodo di inammissibilità tenendo conto della natura, della gravità e della reiterazione della pesca INN e delle attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN.

8. Qualora la stessa attività di pesca INN o inerente alla pesca a sostegno della pesca INN comportino un'inammissibilità ai sensi sia dell'articolo 11, paragrafo 1, sia dell'articolo 11 bis, il periodo totale di inammissibilità non supera il periodo di inammissibilità più lungo tra quello dell'articolo 11 e quello dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo.

9. Qualora uno Stato membro di bandiera riceva un accertamento riguardante uno dei suoi pescherecci o uno dei suoi operatori, ne informa la Commissione per via elettronica entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'accertamento, indicando l'operatore e il peschereccio interessati e, se del caso, la durata della sanzione. La Commissione mette tali

informazioni a disposizione di tutti gli altri Stati membri pubblicandole in una sezione ad accesso limitato del suo sito web.";

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla **seguente**:

"1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA le seguenti operazioni e spese:";

b) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dagli articoli 19 e 19 bis;";

c) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dagli articoli 17 e 19 bis;";

d) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) il trasferimento di proprietà di un'impresa, a meno che il sostegno non sia concesso a un giovane pescatore al quale è trasferita la proprietà o a meno che l'impresa non si occupi esclusivamente di piccola pesca costiera;";

e) al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dagli articoli 19 bis e 22;";

f) al paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dagli articoli 18 e 19 bis.";

g) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

"2. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica alle apparecchiature per la navigazione che operano esclusivamente al di sopra della superficie dell'acqua, come la tecnologia GPS e radar, utilizzate esclusivamente per la prevenzione di incidenti marittimi e per aumentare la sicurezza in mare.";

6) il seguente articolo 13 bis è inserito dopo l'articolo 13:

"*Articolo 13 bis*

Inammissibilità al sostegno per la pesca o le attività inerenti alla pesca al di fuori della giurisdizione di uno Stato costiero e al di fuori della competenza di un'ORGP/ARGP pertinente

Oltre alle operazioni e alle spese non ammissibili a norma dell'articolo 13, non sono ammissibili al sostegno a titolo del FEAMPA le operazioni e le spese a sostegno della pesca o delle attività inerenti alla pesca condotte al di fuori della giurisdizione degli Stati costieri, compresi gli Stati costieri che non sono membri dell'OMC, e al di fuori della competenza di un'ORGP/ARGP pertinente.";

7) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i piccoli pescherecci costieri, il motore nuovo o ammodernato contribuisce a ridurre le emissioni di CO_2;";

b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli altri pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale e rispetta i requisiti di cui al paragrafo 5.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il motore nuovo di cui al paragrafo 2, lettera d):

(a) utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico o una tecnologia basata su combustibili alternativi, in linea con la direttiva sull'efficienza energetica[10];

(b) è omologato a norma del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]; e

(c) è più recente di almeno sette anni rispetto al motore sostituito.";

8) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il peschereccio è stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;";

b) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'aumento della stazza lorda necessario per la successiva installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una migliore efficienza energetica o emissioni di CO_2 inferiori rispetto alla situazione precedente, che (a meno che il peschereccio in questione non sia una nave da cattura della piccola pesca costiera) non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata della nave da cattura a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la cui massima potenza di uscita sia certificata dal costruttore per il modello del motore o del sistema di propulsione in questione;";

9) il seguente articolo 19 bis è inserito dopo l'articolo 19:

"*Articolo 19 bis*

Sostegno alla transizione energetica

1. Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il FEAMPA può inoltre sostenere progetti pilota e di ricerca e investimenti nei

[10] Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/2026-08-05).

[11] Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj).

porti e nelle infrastrutture che contribuiscono alla transizione energetica nel settore della pesca.

2. I progetti pilota e di ricerca si riferiscono alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche e operative innovative per dimostrare e convalidare il contributo di queste ultime alla transizione energetica utilizzando uno o più pescherecci o sistemi di produzione dell'acquacoltura sotto la supervisione di un organismo scientifico, di ricerca o tecnico indipendente. Tali progetti possono comprendere anche l'acquisto di un peschereccio, la sostituzione del motore e/o la fornitura di attrezzature per i pescherecci, purché non siano utilizzati per la pesca commerciale. I pescherecci, i motori o qualsiasi attrezzatura finanziati nell'ambito di tali progetti possono essere successivamente utilizzati per la pesca commerciale solo se sono stati acquistati dall'operatore interessato al valore equo di mercato, senza sostegno pubblico o con un sostegno pubblico che soddisfi le condizioni del presente regolamento.

3. Per "investimenti nei porti e nelle infrastrutture" si intendono investimenti che sostengono la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 18), nei porti, nelle banchine e nelle zone di attracco.";

10) all'articolo 20, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; questa condizione non si applica nel caso di un peschereccio autorizzato alla pesca dell'anguilla;";

11) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) impatto socioeconomico derivante da una riduzione di almeno il 40 % delle possibilità di pesca assegnate all'operatore a seguito di una riduzione delle possibilità di pesca adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'anno di riferimento per il calcolo della riduzione è l'anno civile precedente l'anno per il quale le possibilità di pesca sono stabilite dal pertinente regolamento del Consiglio.";

12) all'articolo 25, è aggiunta la seguente lettera h):

"h) azioni intese a sostenere la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione collettiva di strategie nazionali per le aree marine protette e le zone soggette a restrizioni della pesca, la gestione delle aree marine protette e delle zone soggette a restrizioni della pesca e lo sviluppo di regimi di gestione congiunta della pesca, nonché misure di sensibilizzazione volte a promuovere la cooperazione tra i portatori di interessi per l'istituzione e la gestione di aree marine protette e di zone di pesca protette.";

13) il seguente articolo 30 bis è inserito dopo l'articolo 30:

"*Articolo 30 bis*

Pesca su piccola scala

Per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 29 del presente regolamento, il FEAMPA può fornire sostegno ad azioni volte a promuovere una piccola pesca costiera redditizia e ad agevolare la diversificazione del reddito dei piccoli pescatori costieri attraverso lo sviluppo di attività complementari.";

14) il seguente articolo 44 bis è inserito dopo l'articolo 44:

"*Articolo 44 bis*

Rettifiche finanziarie applicate dagli Stati membri in caso di accertamento

1.1. Qualora siano applicate rettifiche finanziarie per recuperare il sostegno a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 4, gli Stati membri stabiliscono l'importo della rettifica, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione della pesca INN o di un'attività inerente alla pesca a sostegno della pesca INN praticata dal beneficiario interessato e all'entità del contributo del FEAMPA all'attività economica di tale beneficiario.";

15) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 66*

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021 per quanto riguarda il sostegno in regime di gestione diretta e indiretta di cui al titolo III. L'articolo 2, paragrafo 2, punti 16), 17), 20), 21), 22) e 23), e gli articoli 11 bis, 13 bis e 44 bis si applicano a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore delle disposizioni che modificano il regolamento]. L'articolo 2, paragrafo 2, punti 16), 17), 20), 21), 22) e 23), e gli articoli 11 bis, 13 bis e 44 bis si applicano fino alla data di abrogazione dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.";

16) all'allegato III, la riga 1 è sostituita dalla seguente:

"Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 18 e 19	40 %
Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell'articolo 17 per i giovani pescatori	60 %".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 3
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 4
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 4
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 4
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 4
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 5
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 5
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 9
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 10

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 10
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 12
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 12
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 12
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 17
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 22
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 24
3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 24
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti 24
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 25
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 25
3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne 26
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane 26
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 28
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 28
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 28
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 29
4. DIMENSIONI DIGITALI 29
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 30
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 31
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 31
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1139 per quanto riguarda la semplificazione e il recepimento dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca.

1.2. Settore/settori interessati

La proposta riguarda il cluster di programmi 8 ("Agricoltura e politica marittima") a titolo della rubrica 3 ("Risorse naturali e ambiente") del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Essa si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) 2021/1139 ed è coerente con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con il regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni applicabili ai fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente.

La proposta è inoltre collegata alle altre politiche dell'Unione, in particolare le politiche ambientali, climatiche, di coesione, agricole, sociali e commerciali. È coerente con le iniziative disposte nel patto europeo per gli oceani e contribuisce inoltre al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite ("Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine"), che l'UE si è impegnata a conseguire.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La proposta intende modificare il regolamento FEAMPA per renderne l'attuazione più accessibile e facile per gli Stati membri e i beneficiari. La proposta comprende inoltre le modifiche necessarie per garantire il pieno recepimento nel diritto dell'UE dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") sulle sovvenzioni alla pesca.

1.3.2. Obiettivi specifici

La proposta introduce nuove definizioni per garantire una maggiore certezza del diritto, rende più flessibili determinate condizioni per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, introduce due nuovi regimi per l'arresto temporaneo e la pesca su piccola scala, aumenta l'intensità degli aiuti a sostegno del ricambio generazionale e riduce alcune restrizioni alle dotazioni di bilancio. La proposta recepisce inoltre l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca nella base giuridica.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Secondo le previsioni, la proposta:

garantirà una maggiore certezza del diritto e faciliterà la sperimentazione di nuove tecnologie introducendo nuove definizioni di "transizione energetica", "progetti pilota" e "dimostratori", che non dovrebbero essere considerati come normali pescherecci;

accelererà la transizione energetica della flotta peschereccia dell'UE rendendo più flessibili le norme in materia di sostituzione e ammodernamento dei motori, con un processo di approvazione e una metodologia semplificati per il calcolo della riduzione delle emissioni;

avrà un impatto positivo sul ricambio generazionale aumentando l'intensità degli aiuti per i giovani pescatori e favorendo l'eliminazione degli ostacoli a sostegno del trasferimento di proprietà delle imprese;

introdurrà un nuovo regime per l'arresto temporaneo al fine di attenuare l'impatto socioeconomico di riduzioni rilevanti e inattese delle possibilità di pesca sui pescatori;

concederà agli Stati membri una maggiore flessibilità di bilancio aumentando il massimale per le misure relative alla flotta e per l'arresto definitivo dal 15 % al 30 % della dotazione di ciascuno Stato membro;

garantirà il pieno rispetto dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca rendendo non ammissibili al sostegno del FEAMPA gli operatori o i pescherecci che praticano la pesca INN o attività in alto mare condotte al di fuori della competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Si applicano gli obblighi in materia di attuazione, sorveglianza, valutazione e rendicontazione stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/1139 e (UE) 2021/1060.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[12];

☒ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

[12] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

  <u>Secondo l'ordine</u> delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[13]	di paesi EFTA[14]	di paesi candidati e potenziali candidati[15]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

  <u>Secondo l'ordine</u> delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[13] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[14] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[15] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP 2021-2027**
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP 2021-2027**
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**

	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**

	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b +3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b +3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

per la DG <…….>	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>	Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP**

			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>			Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP 2021-2027**
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno	Anno	Anno	Anno	**TOTALE QFP 2021-2027**
			2024	**2025**	**2026**	**2027**	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	**7**	"Spese amministrative"

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

DG: <…….>		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[16]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[17] …																		

[16] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

[17] Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico			N/D	

Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☐ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ☐ sulle risorse proprie.

– ☐ su altre entrate.

– ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[18]			
		Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
Articolo …….					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

La proposta non comprende prescrizioni di rilevanza digitale, in quanto non comporta modifiche degli obblighi di rendicontazione né nuovi obblighi in materia di flussi di dati. Sebbene gli Stati membri utilizzino le tecnologie digitali per l'attuazione del FEAMPA, le modifiche proposte non sono collegate a tali tecnologie.

L'unica modifica digitale pertinente è un adeguamento minore dal lato amministrativo e gestionale interno alla Commissione europea del sistema SFC, il sistema per la gestione dei fondi nell'Unione europea.

SFC2021 è il sistema elettronico per lo scambio di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione relativamente alla gestione dei Fondi

[18] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

CPR di cui all'articolo 69, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Questo sistema elettronico utilizzato per lo scambio di informazioni ufficiali tra le autorità di gestione e la Commissione europea richiede un lieve adeguamento dei parametri interni, in quanto le operazioni potrebbero raggiungere massimali finanziari più elevati. I piani di finanziamento delle autorità di gestione saranno infatti adattati mediante modifiche dei programmi senza alterare le dotazioni finanziarie totali. Tuttavia i processi di presentazione, flusso di lavoro e convalida rimangono invariati.

Le autorità di gestione degli Stati membri, in quanto utenti finali di SFC2021, saranno informate della modifica, ma non si prevede che debbano adattare i propri sistemi o procedure, in quanto la modifica è limitata alle soglie dei parametri back-end.

L'entrata in vigore dell'adeguamento tecnico sarà prevista prima dell'entrata in vigore del regolamento FEAMPA modificato, o parallelamente a essa, in modo che le autorità di gestione possano presentare e gestire operazioni ai massimali più elevati senza interruzioni.

4.2. Dati

Non pertinente. La proposta non stabilisce nuovi obblighi di raccolta, condivisione o trattamento dei dati come prescrizione strategica distinta. L'elemento inerente agli aspetti digitali è un adattamento interno minore connesso al sistema SFC2021, che non introduce nuovi obblighi in materia di dati per i portatori di interessi o gli Stati membri. Non vi è pertanto alcun impatto sostanziale sugli obblighi digitali o in materia di dati da valutare nell'ambito degli orientamenti.

4.3. Soluzioni digitali

Non pertinente, in quanto la proposta non prescrive l'uso di soluzioni digitali specifiche né impone strumenti digitali come impostazione predefinita. L'unica conseguenza individuata connessa al sistema è un adeguamento limitato del sistema SFC a livello di back-office.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Non pertinente. La proposta non crea né modifica servizi pubblici digitali transfrontalieri, né introduce obblighi di interoperabilità tra i sistemi digitali nazionali o dell'UE.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non pertinente. La proposta non comprende misure specifiche per organizzare o sostenere l'attuazione digitale in quanto tale.